



# *Città di Solofra*

Provincia di Avellino

COPIA

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Numero 7 Del 26-02-2018

<b>Oggetto:</b>	<b>ALIQUOTE TASI ANNO 2018. DETERMINAZIONI.</b>
-----------------	---

L'anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di febbraio alle ore 17:45, nella sala consiliare "Vincenzo Napoli" del Palazzo Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale in Sessione Straordinaria, seduta Pubblica di Prima Convocazione.

Sono intervenuti i Signori Consiglieri:

<b>Vignola Michele</b>	<b>P</b>	<b>COPPOLA FRANCESCO</b>	<b>P</b>
<b>DE MAIO GAETANO</b>	<b>P</b>	<b>GAETA PASQUALE</b>	<b>P</b>
<b>GUACCI MARIA LUISA</b>	<b>P</b>	<b>BUONANNO GABRIELE</b>	<b>P</b>
<b>VISONE ELIANA</b>	<b>P</b>	<b>DE VITA CARMINE</b>	<b>A</b>
		<b>ANTONIO</b>	
<b>MAFFEI ALBA</b>	<b>P</b>	<b>TARANTINO AGATA</b>	<b>P</b>
<b>FILODEMO FRANCESCO</b>	<b>P</b>	<b>D'URSO ANTONIO</b>	<b>P</b>
<b>NORMANNO PAOLO</b>	<b>P</b>	<b>MORETTI NICOLA</b>	<b>A</b>
<b>GALLUCCI PASQUALE</b>	<b>P</b>	<b>GAGLIARDI PIO</b>	<b>P</b>
<b>VIETRI MARIANGELA</b>	<b>P</b>		

N.ro presenti: 15

N.ro assenti : 2

**Assume la Presidenza l'avv. FRANCESCO FILODEMO - Presidente del C.C.**

**Assiste il SEGRETARIO GENERALE dr. Antonio Esposito.**

Il Presidente, dato atto che l'elenco degli oggetti da trattarsi nella presente adunanza è stato pubblicato all'albo pretorio e che della riunione è stata data partecipazione a S.E. il Prefetto, riconosce legale l'adunanza e mette in discussione l'oggetto indicato all'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Sentita** la relazione dell'Assessore Pasquale GAETA ed uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali registrati dalla Ditta Consulente Fonico e Grafico Mariano Venetucci, ed in tale formato audio facenti piena prova, che sono stati, tuttavia, trascritti su fogli allegati alla presente delibera;

**Considerato** che ad opera dei commi da 639 a 705 della richiamata Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

**Rilevato** che la predetta imposta si basa su distinti presupposti:

il primo presupposto è costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore, l'altro è collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

**Verificato** che la I.U.C. è pertanto così composta:

- Imposta Municipale Propria (**IMU**), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, - componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:

- tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- tassa sui rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**Preso atto** che con il presente atto si intende intervenire sulla componente I.U.C. relativa alla tassa per la copertura dei costi per i servizi indivisibili (TASI);

**Considerato** che la disciplina della I.U.C. per la componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili, da applicare nel territorio comunale per l'anno 2018, è contenuta nel regolamento comunale per l'applicazione della I.U.C. - TASI;

**Evidenziato** che con il predetto regolamento sono stati approvati i criteri e le modalità di applicazione del tributo sui servizi indivisibili;

**Atteso** che i presupposti d'imposta sono stati disciplinati nel regolamento comunale nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

**Dato atto** che, per le peculiarità possedute dalla nuova tassa sui servizi, il soggetto passivo è colui che usufruisce dei servizi che devono trovare copertura con la TASI;

**Rilevato** che, in conformità al precedente punto, il comma 681 dispone: *"nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare"*.

**Considerato** che è stata eliminata la TASI sull'abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat, A1, A8 e A9).;

**Rimarcato** che le norme regolamentari sono altresì conformi al dettato dell'art. 52, del Decreto Legislativo n. 446/97, che riconosce potestà regolamentare ai Comuni, così come confermata dall'art. 14, comma 6 del Decreto Legislativo n. 23/2011, recante *"disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale"* e dall'art. 1, comma 702, della richiamata Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

**Evidenziato** che le esenzioni disciplinate dal regolamento comunale rispettano i vincoli della normativa richiamata;

**Vista** la disciplina concernente le modalità di calcolo della nuova tassa sui servizi indivisibili che, per la gran parte, mutua le disposizioni dalla normativa IMU;

**Precisato** che la base imponibile a cui fare riferimento, per l'applicazione dell'aliquota deliberata dal Comune, è la medesima prevista per il calcolo dell'IMU;

**Rammentato** che l'aliquota di base per l'applicazione della TASI è stabilita nella misura dell'1 per mille ed il Comune, con apposita delibera di Consiglio Comunale, può decidere di ridurre la predetta misura, fino all'azzeramento, in ragione della potestà regolamentare statuita dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come confermata dal comma 702 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

**Rilevato** che il comma 677 impone inoltre che il Comune *"può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU"*

al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

**Preso atto** dello specifico vincolo fissato per i fabbricati rurali ad uso strumentale, (di cui all'articolo 13, comma 8, del Decreto Legge n. 201/2011), per i quali è stabilito che il limite di aliquota da applicare non può superare la misura dell'1 per mille;

**Evidenziato** che, ai sensi del comma 683 della più volte citata Legge 27 dicembre 2013, n. 147 "spetta al Consiglio comunale approvare le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili e relativi costi, individuati analiticamente nell'apposito regolamento del tributo, alla cui copertura è finalizzato il tributo stesso e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili";

**Ritenuto** opportuno stabilire l'aliquota del tributo sui servizi indivisibili (I.U.C. - TASI), da applicare per l'anno 2018, nella misura base del 1,5 per mille come previsto dalla normativa in materia;

**Verificato** che in applicazione alle aliquote proposte in ambito I.U.C. - TASI, unitamente a quelle relative all'IMU, vengono rispettati i vincoli imposti dalle disposizioni normative di riferimento, in quanto la loro sommatoria è contenuta nei limiti di legge, come riportato nel prospetto riepilogativo che segue:

Aliquote			Tipologia immobile
IMU	TASI	TOTALI	
7,6	1,5	9,1	Altri fabbricati e aree fabbricabili
4,0	1,5	5,5	Abitazione principale e pertinenze (A1-A8-A9)
0,0	1,0	1,0	Fabbricati rurali ad uso strumentali
0,0	1,0	1,0	Immobili Merce

**Vista** la delibera di Giunta Comunale nr. 37 del 01 febbraio 2018, esecutiva;

**Verificato** che, in considerazione di quanto illustrato e delle aliquote proposte, il gettito previsto a titolo di TASI, per l'anno 2018, risulta presumibilmente pari ad **euro 700.000,00** compatibile con i costi dei servizi indivisibili indicati in bilancio;

**Considerato** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

**Evidenziato** che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, nonché della comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 febbraio 2014;

**Tenuto conto** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto si rinvia alle norme vigenti inerenti all'imposta unica comunale (IUC) per la componente TASI ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

**Ritenuto** pertanto, proporre al Consiglio Comunale l'approvazione dell'aliquota che disciplina la IUC - TASI per l'anno 2018;

**Vista** la Legge di Bilancio 2018 n. 205 del 27 Dicembre 2017, art. 1 comma 37;

**VISTO** che ai sensi dell'art. 151, comma 1, del Testo Unico Enti Locali 18 agosto 2000 nr. 267, gli Enti Locali deliberano il Bilancio di Previsione per l'anno successivo entro il 31 dicembre e che il termine può essere differito con Decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali, in presenza di motivate esigenze;

**VISTO** che con Decreto del Ministero dell'Interno del 29 Novembre 2017, art. 1, comma 1, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 285 del 06 dicembre 2017 il termine per la deliberazione del bilancio

annuale di previsione degli enti locali, di cui all'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000 nr. 267, per l'esercizio 2018 è differito al **28 Febbraio 2018**;

**Visto** l'art. 42 del Testo Unico Enti Locali 18 agosto 2000 nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

**Con** voti favorevoli 12, astenuti 3 (Consiglieri Pio GAGLIARDI, Agata TARANTINO e Antonio D'URSO) espressi nei modi e forme di legge;

## **D E L I B E R A**

**Tutto quanto esposto in premessa** è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

1. **Di confermare e approvare**, l'aliquota relativa alla I.U.C. - TASI per l'anno d'imposta 2018 nella misura dell' 1,5 per mille.
2. **Di dare atto** che è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU non deve essere superiore, per ciascuna tipologia di immobile, all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013.
3. **Di dare atto** che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina dell'imposta unica comunale per la componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili (I.U.C.-TASI), si rinvia alle norme di legge ed al regolamento comunale per la disciplina della stessa.
4. **Di dare atto** che l'aliquota che qui si approva, garantirà, per l'anno 2018 un gettito a copertura dei costi dei servizi indivisibili indicati analiticamente in bilancio e che, alla copertura della quota mancante si provvederà mediante risorse derivanti dalla fiscalità generale da reperire nell'ambito delle spese del bilancio comunale.
5. **Di provvedere** alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione, con le modalità indicate dal Comunicato del 28 febbraio 2014 del M.E.F..

## **INDI**

Data l'urgenza, con separata votazione che dà il medesimo esito

## **DELIBERA**

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con Decreto Lgs. del 18.08.2000 n.267.

Parere in ordine alla Regolarita' Tecnica del Responsabile del Servizio (art. 49 del D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere: Favorevole

Data: 21-02-18

Il Responsabile dell'Area  
**F.to Lettieri Antonio**

---

**Parere Area Finanziaria in ordine alla Regolarita' contabile**

Si esprime parere Favorevole

Data: 21-02-18

Il Responsabile Area Finanziaria e  
Contabilità  
**F.to Lettieri Antonio**

---

Letto approvato e sottoscritto:

Il Presidente  
F.to avv. **FRANCESCO FILODEMO**

Il Segretario Generale  
F.to dr. **Antonio Esposito**

### ***Certificato di Pubblicazione***

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta conforme attestazione del Preposto alla pubblicazione on-line, copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo Pretorio, **il giorno 20-03-2018** per quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al giorno **04-04-2018**  
**www.comune.solofra.av.it**

F.to Salvatore Scognamiglio

PROT.N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

**dal Municipio 20-03-2018**

**Il Segretario Generale  
F.to dr. Antonio Esposito**

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio

dal Municipio lì, 20-03-2018

Il Segretario Generale  
F.to dr. **Antonio Esposito**

### ***ESECUTIVITA'***

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine \_\_\_\_\_

- Ai sensi dell'art. 134/3 del D. leg.vo n.267/2000

dal Municipio, lì.....

Il Segretario Generale  
(dr. Antonio Esposito)